

Bruxelles, 1° dicembre 2023
(OR. en)

16040/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0227(COD)**

**AGRI 749
AGRILEG 314
SEMENCES 109
PHYTOSAN 119
FORETS 188
CODEC 2279
IA 340**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. doc. Comm.:	11503/23
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 5 luglio 2023 la Commissione ha adottato due proposte legislative strettamente correlate per rivedere e aggiornare le norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale forestale di moltiplicazione nell'UE. Tali proposte fanno parte del pacchetto della Commissione sugli alimenti e la biodiversità, una serie di proposte legislative riguardanti anche la salute del suolo, le nuove tecniche genomiche e la revisione parziale della direttiva quadro sui rifiuti. Sono state presentate al Consiglio il 6 luglio 2023.

2. Attualmente la legislazione comprende una direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e 11 direttive sulla commercializzazione riguardanti le sementi, il materiale riproduttivo vegetale e il materiale forestale di moltiplicazione. Alcune direttive risalgono agli anni '60. Questa frammentazione delle norme è all'origine delle pratiche di attuazione divergenti negli Stati membri e comporta oneri amministrativi elevati per gli operatori e le autorità competenti. Inoltre, la legislazione vigente non è coerente con altre normative in materia di salute delle piante, controlli ufficiali e OGM, è obsoleta da un punto di vista scientifico e necessita di innovazione per promuovere varietà migliorate e adattarsi alle nuove sfide climatiche al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal, in particolare la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità.
3. La proposta sul materiale riproduttivo vegetale¹ introduce un nuovo approccio legislativo, in quanto sostituisce dieci direttive sulla commercializzazione con un unico regolamento, ed è intesa in particolare a:
- semplificare il quadro giuridico mediante norme chiarite e armonizzate;
 - agevolare il progresso tecnico al fine di promuovere tecnologie digitali e nuove, come l'uso di tecniche biomolecolari;
 - ridurre gli oneri amministrativi;
 - garantire la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata adattato alle mutevoli condizioni agricole e ambientali;
 - garantire la sicurezza alimentare, la conservazione delle risorse fitogenetiche e la protezione della biodiversità; e
 - migliorare la coerenza con la legislazione in materia di controlli ufficiali e salute delle piante.

¹ Doc. 11502/23 + ADD 1.

Il nuovo regolamento riguarda le sementi e tutte le altre forme di materiale destinato alla moltiplicazione vegetativa di piante intere. Non concerne il materiale forestale di moltiplicazione, le piante ornamentali, il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi o quello destinato ad altri fini non commerciali.

4. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il sig. Herbert Dorfmann (PPE, Italia) è stato nominato relatore. Il suo progetto di relazione è stato pubblicato il 10 novembre 2023. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare formulerà un parere.

II. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

1. La Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto² il 6 luglio 2023 in occasione di una videoconferenza informale dei membri del gruppo "Risorse genetiche e innovazione in agricoltura" (in appresso il "gruppo") cui ha fatto seguito, il 25 luglio 2023, una presentazione in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca".
2. L'esame e le discussioni approfondite degli articoli della proposta sono proseguiti tra settembre e dicembre 2023. Durante la presidenza spagnola, tre riunioni del gruppo sono state dedicate all'esame e alla discussione degli articoli da 1 a 22 della proposta.

PRINCIPALI QUESTIONI E PROGRESSI

3. Numerose osservazioni tecniche sono state formulate dalle delegazioni sia oralmente che per iscritto sull'intero testo della proposta. Come indicato in precedenza, la presidenza spagnola ha lavorato a un testo riveduto per gli articoli da 1 a 22 e ha cercato di accogliere la maggior parte di tali osservazioni, al fine di sviluppare e chiarire il contenuto di detti articoli.

² Doc. 11694/23.

a) **Osservazioni generali**

Le delegazioni sostengono, in linea generale, gli obiettivi principali della proposta, ossia chiarire la legislazione vigente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, accrescere la coerenza e consentire l'introduzione di sviluppi scientifici e tecnici nuovi. Si compiacciono inoltre del fatto che siano mantenuti i due pilastri del sistema attuale (registrazione e certificazione delle varietà).

Le osservazioni generali fornite dalle delegazioni individuano diversi settori in cui è necessario approfondire e chiarire le disposizioni:

– **Oneri amministrativi**

Molte delegazioni ritengono che, sulla base del contenuto della proposta, gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti aumenterebbero in alcuni settori e diventerebbero sproporzionati.

La proposta contiene infatti ulteriori obblighi in materia di comunicazione e audit per le autorità competenti e un numero elevato di autorizzazioni o requisiti per la registrazione per gli operatori professionali — elementi, questi, che aumentano notevolmente il livello di burocrazia. Anche l'introduzione di requisiti di sorveglianza e controllo per settori non ancora regolamentati, come l'autorizzazione per il reimpaccaggio e la rietichettatura o l'autorizzazione per la produzione di tipi particolari di materiale, va ad aumentare gli oneri amministrativi.

– **Strumento giuridico/Conferimento di poteri alla Commissione**

La proposta accorpa un gran numero di direttive in vigore in un unico regolamento. Alcune delegazioni ritengono che le sue disposizioni siano spesso vaghe e che contenga un gran numero di atti delegati e di esecuzione, il che rischia di generare incertezza del diritto, maggiore frammentazione e incoerenza con le norme nazionali vigenti. Tali delegazioni sono del parere che occorrerà trovare un equilibrio tra una maggiore armonizzazione e una più grande flessibilità per quanto riguarda i requisiti nazionali.

– **Applicazione**

Il regolamento si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Tuttavia, tale calendario sembra essere troppo breve per alcune delegazioni, dal momento che il regolamento contiene un numero elevato di disposizioni relative agli atti di esecuzione. Tali delegazioni sostengono che gli Stati membri avranno bisogno di più tempo perché dovranno adottare ulteriori atti giuridici nazionali.

– **Inclusione nel regolamento sui controlli ufficiali**

I vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'inserimento della legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 dovranno essere oggetto di un'ulteriore analisi. Le delegazioni temono che gli svantaggi possano superare i benefici, dal momento che gli oneri amministrativi e finanziari per le autorità competenti aumenteranno a causa dei nuovi obblighi in materia di audit e comunicazione.

– **Esenzioni**

Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per quanto riguarda le esenzioni dalla registrazione concesse al materiale eterogeneo utilizzato per l'agricoltura convenzionale nonché le esenzioni allo scambio di sementi tra agricoltori e al materiale riproduttivo vegetale commercializzato per gli utilizzatori finali.

– **Valore agronomico e di utilizzazione sostenibile/distinzione, omogeneità e stabilità**

Molte delegazioni mettono in discussione gli obblighi in materia di valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile per le specie di ortaggi e frutta. I costi di esecuzione delle prove del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile sulle varietà di specie di ortaggi e frutta e la complessa organizzazione di tali prove potrebbero essere insostenibili per le piccole e medie imprese che si occupano di selezione. Inoltre, sussistono dubbi circa il riconoscimento di tutte le prove di distinzione, omogeneità e stabilità e delle prove del valore agronomico e di utilizzazione effettuate da altri Stati membri a causa delle diverse condizioni climatiche e dell'attuale sistema di controllo della qualità.

b) Osservazioni sugli articoli da 1 a 22

Le delegazioni hanno formulato in particolare le seguenti osservazioni:

– **Oggetto (articolo 1)**

Non è chiaro se il regolamento in oggetto debba includere disposizioni sul controllo delle condizioni di coltivazione o sull'uso del materiale riproduttivo vegetale a fini diversi dalla produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

– **Ambito di applicazione (articolo 2)**

È necessario chiarire i requisiti per l'inclusione di nuove specie nell'ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, alcuni paesi hanno chiesto l'inclusione di una clausola che escluda dall'ambito di applicazione del regolamento alcuni materiali riproduttivi vegetali non destinati allo sfruttamento commerciale di una varietà, la cosiddetta clausola del "circuito chiuso".

– **Definizioni (articolo 3)**

È necessario riformulare alcune definizioni per chiarire determinati aspetti, in particolare la definizione di: "utilizzatori finali", "varietà da conservazione", "descrizione ufficialmente riconosciuta", "organismo nocivo per la qualità", "commercializzazione", "fuori tipo" e "varietà ibrida"; altre definizioni devono essere allineate a quelle della legislazione fitosanitaria (ad esempio "operatore professionale" e "sementi") o ai sistemi dell'OCSE per le sementi. Infine, molte delegazioni hanno chiesto la soppressione di "miscugli multiclonali". Le definizioni saranno riesaminate una seconda volta alla luce di un primo esame completo degli articoli cui si riferiscono.

– **Requisiti generali per la produzione e la commercializzazione (articoli da 5 a 10)**

Il materiale riproduttivo vegetale delle specie incluse nell'allegato I può essere prodotto e commercializzato solo se la specie è iscritta in un registro nazionale o europeo delle varietà e solo se appartiene alle seguenti categorie (pre-base, di base, certificata e standard).

L'esclusione delle sementi commerciali è tuttora oggetto di discussione. Le deroghe alla registrazione si applicano a materiale eterogeneo, a materiale riproduttivo vegetale commercializzato ad utilizzatori finali o tra reti per la conservazione e a sementi scambiate tra agricoltori.

Anche cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere inclusi in registri specifici e prodotti e commercializzati secondo norme specifiche. Alcune delegazioni hanno fatto osservare che tali disposizioni non dovrebbero applicarsi ai cloni o ai miscugli multiclionali.

Un operatore professionale può essere autorizzato dall'autorità competente a certificare materiale riproduttivo vegetale per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati sotto sorveglianza ufficiale. A tale riguardo, alcune delegazioni hanno chiesto che sia mantenuta la possibilità di rifiutare le autorizzazioni per talune attività sensibili. Hanno altresì indicato di poter sostenere la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto supervisione ufficiale solo se le norme dettagliate sui controlli rimangono di competenza nazionale. Alcune delegazioni hanno inoltre chiesto che tali disposizioni siano allineate al regolamento relativo ai controlli ufficiali.

– **Etichettatura (articoli da 15 a 20)**

Sono stabilite norme in materia di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale ai fini della corretta identificazione di detto materiale. Le delegazioni hanno chiesto che siano chiariti alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di passaporti delle piante contenuti nella legislazione fitosanitaria e per quanto riguarda i requisiti specifici per i diversi tipi di materiale riproduttivo vegetale con etichettatura obbligatoria.

– **Miscugli di sementi (articoli 21 e 22)**

Varie delegazioni hanno chiesto la possibilità di produrre miscugli di sementi anche con specie incluse nell'allegato I, parte B, e con altre specie che non sono contemplate dal regolamento in esame, dal momento che ciò è attualmente possibile con la legislazione applicabile.

4. La presidenza prevede di proseguire tali discussioni nelle prossime settimane e lavorerà su un testo della presidenza. La presidenza terrà un'ulteriore videoconferenza informale dei membri del gruppo il 19 e 20 dicembre 2023 al fine di presentare suoi suggerimenti riformulati³ per gli articoli che sono stati esaminati finora allo scopo di svilupparne e chiarirne il contenuto.
5. Sulla base dei progressi compiuti sotto la presidenza spagnola, la presidenza belga entrante prevede di proseguire i lavori su questo fascicolo a livello tecnico.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a prendere atto dei progressi compiuti riguardo all'esame della proposta e a procedere a uno scambio di opinioni.

³ Doc. 16295/23 (di prossima pubblicazione).